

## Cap. III

### CHI PUO' RICORRERE PRESSO IL GIUDICE TUTELARE?

#### SOMMARIO

- 3.1. Può il "potenziale" beneficiario richiedere l'apertura dell'AdS a favore di se stesso?
- 3.2. A chi spetta richiedere l'apertura dell'AdS, nelle situazioni in cui l'interessato non sia in grado di provvedervi da sé ?
- 3.3. Vi sono, oltre ai responsabili dei servizi socio-sanitari, altri soggetti tenuti a effettuare la segnalazione all'autorità giudiziaria, e – in tal caso – come dovranno procedere?
- 3.4. Come riconoscere, in concreto, i casi in cui la segnalazione deve essere effettuata?
- 3.5. Il giudice tutelare il quale accerti - mentre è formalmente in atto una tutela o una curatela - il sopravvenuto venir meno degli estremi della vecchia misura di protezione, può attivare d'ufficio l' AdS?
- 3.6. Il giudice di un procedimento pendente, di cui sia parte una persona bisognosa di sostegno, è tenuto a segnalare il caso al p.m., a fini di attivazione dell'AdS ?
- 3.7. Come va proposto, formalmente, il ricorso al giudice tutelare ?
- 3.8. Se l'amministrando ha il "domicilio" in un luogo diverso dalla "residenza" - e tali luoghi sono compresi in circondari differenti - a quale giudice tutelare ci si dovrà rivolgere (per attivare la misura di protezione)? A quello della residenza oppure a quello del domicilio ?
- 3.9. La mancata convocazione dei parenti dell'amministrando, davanti al g.t., renderà "irricevibile" la domanda di nomina dell'AdS ?
- 3.10. Una volta instaurato il procedimento per la nomina dell'AdS, può il ricorrente modificare la domanda iniziale, chiedendo che si faccia invece luogo all'interdizione, anziché all' AdS ?
- 3.11. Cosa accade allorché colui che ha inoltrato la richiesta di AdS vi rinunci prima che il giudice abbia provveduto sulla stessa?

#### **3.1. Può il "potenziale" beneficiario richiedere l'apertura dell'AdS a favore di se stesso?**

Risposta positiva: anche il diretto interessato - la persona che abbisogna cioè di protezione - può presentare al giudice tutelare domanda di nomina dell'AdS; si tratta di una possibilità contemplata espressamente dall' art. 406, 1° co., c.c.: *"il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere presentato dallo stesso soggetto beneficiario (...)"*

L' iniziativa personale del beneficiando è, d'altronde, agevolata dal fatto che per la presentazione della domanda non sono richieste forme o modalità particolari.

Anzi – nonostante in talune sedi giudiziarie si siano formate prassi non rispettose dello spirito della legge, e ribelli ai principi affermati sul punto dalla Corte di Cassazione (alcuni g.t. vedono con sfavore i ricorsi presentati senza l'assistenza di un avvocato; in talune, non molte per fortuna, sedi giudiziarie, si è giunti addirittura a dichiarare inammissibile il ricorso non presentato dal difensore) bisogna ritenere che il potenziale beneficiario potrà presentarsi *di persona* al giudice, onde rappresentare la propria situazione di bisogno. Spetterà al magistrato, poi, guidarlo e indirizzarlo in vista di una corretta presentazione formale della domanda.

Nessun dubbio, beninteso, che elementi quali la redazione corretta e accurata del ricorso (specie sotto il profilo della completezza delle informazioni per il giudice), o come la presentazione fin

dall'inizio di tutta la documentazione utile, varranno a rendere più spedita la procedura che si avvia. Ma, ecco il punto, fare di ciò un motivo per dichiarare addirittura invalido il ricorso proposto senza avvocato - col risultato di lasciare l'amministrando momentaneamente senza protezione - sarebbe un esito incongruo e poco corretto (i giuristi parlerebbero qui di "diniego di giustizia", ciò che è sempre apparso, ricordiamo, uno delle colpe più gravi per un magistrato).

### **3.2. A chi spetta richiedere l'apertura dell'AdS, nelle situazioni in cui l'interessato non sia in grado di provvedervi da sé ?**

La rosa dei "legittimati" si presenta alquanto estesa e ramificata.

Anzitutto: possono presentare domanda per la nomina dell'amministratore di sostegno - oltre al diretto interessato - anche il coniuge o la persona stabilmente convivente (ecco un momento di significativo risalto per la "famiglia di fatto!"), i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo.

Quando l'iniziativa riguarda poi una persona interdetta o inabilitata, essa potrà essere assunta pure dal tutore o dal curatore di questa; e lo stesso vale per quanto concerne il minore sottoposto a tutela o curatela.

In ogni caso, l'apertura dell'AdS può essere domandata dal pubblico ministero, il quale sia venuto a conoscenza di una situazione che abbisogna di protezione - cosa che (sottolineiamo) avverrà, di norma, dietro segnalazione dei responsabili dei servizi sanitari e sociali, sia pubblici che privati, i quali siano impegnati nella cura e assistenza della persona.

Va sin d'ora osservato, a tale proposito, come i *responsabili dei servizi socio-sanitari* abbiamo non già una mera facoltà, bensì il preciso *obbligo* di segnalare al p.m., oppure direttamente al g.t., la situazione di bisogno (art. 406, 3° co. c.c.). Qualora al corrente di circostanze tali da rendere opportuno il procedimento, i detti soggetti dovranno cioè attivarsi senza indugio per la messa in opera dell'AdS - rivolgendosi, all'uopo, direttamente al giudice tutelare, oppure dando notizia del fatto al pubblico ministero.

In questo secondo caso, sarà il pubblico ministero a inoltrare poi al g.t. la richiesta di apertura del procedimento di AdS.

Trattandosi di (un obbligo stabilito da) una precisa disposizione di legge, va da sé che l'eventuale inadempimento può essere fonte di responsabilità a carico degli obbligati: costoro potranno cioè - se del caso, e all'esito di apposito giudizio - vedersi condannati al *risarcimento dei danni* a favore della vittima (la responsabilità comprenderà tutti gli inconvenienti e le compromissioni, patrimoniali e non patrimoniali, che il beneficiando avrebbe evitato qualora l'AdS fosse stata attivata tempestivamente: tale possibilità di condanna era espressamente prevista nella *Bozza Cendon* del 1986).

### **3.3. Vi sono, oltre ai responsabili dei servizi socio-sanitari, altri soggetti tenuti a effettuare la segnalazione all'autorità giudiziaria, e - in tal caso - come dovranno procedere?**

L'obbligo di legge è stabilito, formalmente, soltanto per i responsabili dei servizi sociali e di quelli sanitari.

Tuttavia, può ben configurarsi una sorta di obbligo morale/dovere civico di segnalazione, a carico di chi sia venuto a conoscenza di situazioni concrete tali da rendere opportuna l'attivazione dell'AdS. Si pensi al volontario, all'amico o ad un semplice *conoscente*, al vicino di pianerottolo, o, ancora, al funzionario della banca presso la quale il disabile/l'anziano ha acceso un conto corrente, e via dicendo.

Detti soggetti non possono presentare direttamente il ricorso al g.t.; saranno tenuti però a procedere, quantomeno, all'effettuazione delle segnalazioni del caso, rivolgendosi al tal fine ai

servizi socio-sanitari o, meglio ancora, al pubblico ministero. Quest' ultimo provvederà poi a condurre le verifiche necessarie, e - laddove convinto che ne ricorrano i presupposti - inoltrerà la domanda di attivazione dell'AdS al giudice tutelare.

Per la segnalazione al p.m., da un punto di vista formale, è sufficiente depositare (o spedire per lettera raccomandata) un breve scritto in cui figure rappresentata, sia pur concisamente, la situazione del caso; e ci si rivolgerà, a tal fine, all'apposito ufficio della Procura della Repubblica del luogo in cui la persona bisognosa di protezione ha la residenza o il domicilio.

### **3.4. Come riconoscere, in concreto, i casi in cui la segnalazione deve essere effettuata?**

In effetti: al di fuori delle ipotesi più appariscenti (in cui la necessità di far luogo alla misura di protezione emerge a prima vista, palesata dalla gravità stessa delle condizioni in cui versa la persona), potrà riuscire non facile, talvolta, identificare a colpo d'occhio i casi di disagio e di bisogno che abbisognano – concretamente – di un intervento di sostegno privatistico.

In generale, allora: pur essendo da privilegiare un ragionevole micro-eccesso di premura e zelo, rispetto a posizioni di inerzia/trascuratezza dettate dal timore di sbagliare (se è vero che il compito di verificare la sussistenza dei presupposti per l'AdS è affidato, dalla legge, al p.m.), sembra ragionevole far capo ai seguenti criteri:

- occorrerà che il soggetto da presidiare mostri di versare nell'impossibilità o, quanto meno, nella *seria difficoltà* di compiere autonomamente uno o più atti della vita quotidiana (e l'intralcio gestionale potrebbe, al limite, riguardare un unico atto): così ad es. nell'ipotesi di un anziano della quarta età il quale, a causa delle difficoltà di deambulazione, non possa uscire di casa per prenotare una visita diagnostica;

- dovrà emergere che la detta mancanza di autonomia della persona non trovi, e non troverebbe all'intorno (in famiglia o presso le istituzioni), possibilità di agevole fronteggiamento: nessun parente disposto a correre subito in aiuto della persona, latitanza o inefficienza dei servizi sociali, nessun amico o conoscente disponibile ad accettare incarichi volontari, e via dicendo;

- le condizioni di cui sopra devono, soprattutto, essere concrete e *attuali* e non soltanto ipotetiche o prevedibili per il futuro. La sola eccezione potrà ravvisarsi nel caso del minore non emancipato nell'ultimo anno della minore età, affetto ad esempio da sindrome di Down, per il quale appaia scontata, di fatto, la necessità di procedere all'attivazione della misura di protezione.

### **3.5. Il giudice tutelare il quale accerti - mentre è formalmente in atto una tutela o una curatela - il sopravvenuto venir meno degli estremi della vecchia misura di protezione, può attivare d'ufficio l' AdS?**

In via di massima, la legge non parla di un'attivabilità dell'AdS dietro iniziativa del giudice tutelare: costui appare dotato però di un potere di iniziativa, nell'ambito delle tutele o curatele che sono sottoposte alla sua supervisione.

L' art. 429 c.c. affida, infatti, al giudice della tutela o della curatela il compito di *vigilare*, per stabilire se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione sia ancora - volta a volta - presente; chiamandolo poi a informare il pubblico ministero nel caso in cui emerga essere, detta causa, venuta meno.

L'avvenuto assolvimento di siffatto obbligo di informativa farà sì, d'altro canto, che il p.m. stesso sia tenuto a dare impulso, subito dopo, al procedimento per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione e all'istituzione dell'AdS.

Considerato, d'altronde, che – sempre ai sensi dell'art. 429 c.c. – la revoca della vecchia misura di protezione può essere domandata su iniziativa dello stesso tutore, o del curatore, aggiungeremo come il g.t. possa, contemporaneamente all'informativa (obbligatoria) al p.m., invitare il tutore, o il

curatore, a formulare lui stesso domanda di istituzione dell'AdS (per una fattispecie decisa in questi esatti termini, si veda Trib. Roma, 15 marzo 2005).

Ricordiamo come la giurisprudenza abbia proposto una via ancor più diretta di passaggio alla neo-misura di protezione, consistente nell'emissione di una disposizione d'ufficio – da parte del g.t. della curatela – quanto all'applicazione della misura di AdS, con ordine al ricorrente di integrare il ricorso ai sensi dell'art. 407 c.c. (così Trib. Modena, 3 febbraio 2005).

### **3.6. Il giudice di un procedimento pendente, di cui sia parte una persona bisognosa di sostegno, è tenuto a segnalare il caso al p.m., a fini di attivazione dell'AdS ?**

Pur non essendovi precisi obblighi di legge, in tal senso, è indubbia l'opportunità che il giudice del procedimento pendente provveda a *informare il p.m.* - quanto prima - circa la condizione di debolezza in cui versa una delle parti di quel certo procedimento.

Il giudice scrupoloso provvederà, anzi, a sollecitare l'attivazione in via urgente della procedura per la nomina di un amministratore di sostegno, avendo cura di sospendere, altresì, il giudizio pendente fino alla nomina dell'amministratore di sostegno.

E' quanto ha fatto - ricordiamo - un giudice modenese, nell'ambito di un giudizio per convalida di sfratto per morosità nei confronti di un conduttore bisognoso di protezione (v. Trib. Modena, 6 marzo 2006).

### **3.7. Come va proposto, formalmente, il ricorso al giudice tutelare ?**

Il ricorso va presentato al giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio.

Non è richiesta una forma particolare. Importa, invece, che nell'atto vengano inserite le indicazioni che la legge prescrive espressamente (art. 407 c.c.), ovvero:

- le generalità del beneficiario,
- la sua dimora abituale,
- il nominativo e il domicilio, ove conosciuti, del coniuge, dei discendenti, ascendenti, fratelli e conviventi
- le ragioni per cui si chiede la nomina dell'AdS.

Occorre porre attenzione al fatto che la non completezza del ricorso potrebbe condurre (se non addirittura alla pronuncia di inammissibilità del ricorso medesimo, come si è purtroppo verificato presso alcune sedi giudiziarie) ad un serio rallentamento della procedura, essendo il g.t. costretto a cercare e a ottenere in qualche modo le integrazioni necessarie.

Un'agevolazione importante, al riguardo, è quella rappresentata dall'*esenzione fiscale*: sono esclusi, per l'AdS, la registrazione e il pagamento del contributo unificato per spese di giustizia; sarà dovuto soltanto il deposito, presso la cancelleria del g.t., di una modesta somma per diritti forfettari di cancelleria e per il rilascio di copie del provvedimento.

E' opportuno – sottolineiamo – che nella richiesta di AdS vengano offerte, da subito, notizie il più precise ed esauritive possibile, onde consentire al g.t. un'immediata familiarizzazione con le peculiarità del caso; il che permetterà di elaborare un sollecito progetto di sostegno, rispondente alle specifiche necessità della persona.

Sarà bene dunque descrivere minuziosamente, nell'atto in questione, in quali condizioni di salute versa il beneficiario (se del caso, anche con l'indicazione della sua storia clinica, del nominativo del medico di base o/e dello specialista che lo ha in cura, come pure del servizio socio-sanitario di riferimento), illustrare le condizioni di vita attuali (se egli sia collocato in una struttura protetta, oppure viva da solo o con dei familiari), raccontare la sua storia personale, specificare le relazioni familiari e sociali, i dati relativi ai redditi e al patrimonio (pensioni, sussidi, casa, risparmi, etc.), gli interessi, i tipi di protezione di cui ha bisogno, le richieste che sono state eventualmente già espresse, esplicitare nei dettagli quale si ritiene debba essere l'oggetto dell'incarico da affidare

all'AdS, quali gli atti che l'amministratore deve compiere, distinguendo, semmai, quelli urgenti e indifferibili dagli altri.

Quanto ai documenti, sarà prezioso, ed anzi quasi sempre necessario, che si allegino:

- fotocopia del documento di identità del beneficiario;
- stato di famiglia attuale;
- certificato storico di famiglia (per consentire al giudice di valutare quali parenti sono ancora in vita e quali debbano essere sentiti);
- documentazione medica (certificati, referti, cartelle cliniche, esito dell'esame della commissione medica di valutazione della invalidità, relazioni cliniche, etc.).

Sarà utile anche che si provveda a indicare, ove già individuata, la persona disponibile ad assumere il ruolo di amministratore di sostegno.

E' opportuno poi venga precisato se l'interessato sia in condizioni di comparire da solo davanti al giudice tutelare, ovvero se egli dovrà essere 'esaminato' a casa propria o magari nella struttura in cui si trova.

### **3.8. Se l'amministrando ha il "domicilio" in un luogo diverso dalla "residenza" - e tali luoghi sono compresi in circondari differenti - a quale giudice tutelare ci si dovrà rivolgere (per attivare la misura di protezione)? A quello della residenza oppure a quello del domicilio ?**

In questo caso, la competenza territoriale - ai fini dell'istituzione dell'amministrazione di sostegno - si determina con riferimento al luogo in cui l'amministrando abita effettivamente; la domanda andrà depositata, pertanto, presso l'ufficio del g.t. in cui si trova il *domicilio* del futuro beneficiario.

E' stato deciso, d'altra parte, che allorché le condizioni del beneficiario siano tali da non consentire, già sulla carta, l'instaurazione di un minimo di dialogo col g.t. - ossia dove l'audizione diretta non si presenti come propriamente necessaria, o quantomeno utile - la competenza del giudice della residenza anagrafica potrà essere considerata alternativa rispetto a quella del domicilio.

La ragione di ciò sta nel fatto che il principio base - sul punto - è quello della ideale corrispondenza tra (identità del) giudice chiamato ad istituire e a sovrintendere all' AdS e (identità del giudice) cui è demandata l'audizione dell'interessato, secondo quanto stabilisce l'art. 407 c.c.,. Qualora l'audizione possa e debba in effetti aver luogo, nel senso che le condizioni psichiche dell'interessato lo consentono, allora il g.t. deve essere unico e riunire in sé tutte le funzioni indicate (audizione, istituzione, sovrintendenza).

### **3.9. La mancata convocazione dei parenti dell'amministrando, davanti al g.t., renderà "irricevibile" la domanda di nomina dell'AdS ?**

No: bisogna ritenere che *in nessun caso* la mancata convocazione dei parenti dell'amministrando assurgerà a motivo di inammissibilità della domanda - specie quando i parenti non convocati risiedono in altre città.

E' pur vero che la partecipazione dei congiunti all' udienza è prevista esplicitamente dalla legge; ed è spesso, di fatto, una risorsa preziosa dal punto di vista pratico. Dalla loro audizione il g.t. può acquisire, spesso, notizie utili in merito alla condizione e alle esigenze del beneficiario, nonché accertare eventuali disponibilità quanto alla nomina ad amministratore, e in merito al concreto aiuto che può essere fornito al beneficiario.

Ciò nonostante è da escludere, ripetiamo, che la mancata convocazione ufficiale, come pure la mancata comparizione dei parenti o di taluno di essi, possa addirittura paralizzare - per se stessa - la messa in opera della misura di protezione. Sostenere un esito del genere significherebbe creare la

premessa di possibili contraccolpi negativi, per il beneficiario, la cui condizione di impaccio e solitudine verrebbe ad essere prorogata, nel tempo, per motivi tutto sommato estrinseci/burocratici!

**3.10. Una volta instaurato il procedimento per la nomina dell'AdS, può il ricorrente modificare la domanda iniziale, chiedendo che si faccia invece luogo all'interdizione, anziché all' AdS ?**

Una simile possibilità deve escludersi, anche alla luce del fatto che differenti sono gli organi giudiziari competenti - rispettivamente - per i due procedimenti.

**3.11. Cosa accade allorché colui che ha inoltrato la richiesta di AdS vi rinunci prima che il giudice abbia provveduto sulla stessa?**

La rinuncia determina, come tale, il venir meno di un presupposto essenziale per la continuazione del procedimento di AdS; non esclude però che la nomina di un'amministrazione di sostegno possa essere pronunciata, ugualmente, su istanza del pubblico ministero.

Di conseguenza, nel disporre l'archiviazione del procedimento per rinuncia alla domanda da parte del ricorrente, il g.t. dovrà inviare gli *atti al p.m.* ai fini anzidetti, in modo da evitare che una domanda - magari meritevole di accoglimento - non riceva la dovuta considerazione per ragioni esclusivamente processuali.

Coerente con tale impostazione il decreto del g.t. romano 5 maggio 2006.